REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 20
DEL 4 MAGGIO 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 18
DEL 4 MAGGIO 2016

SO 20

Anno LIII S.O. n. 20

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO20_1_DPR_83_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 083/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 30 concernente Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 13 aprile 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO20_1_DPR_83_2_ALL1

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di conservare gli habitat e le specie di interesse comunitario tutelate dalle Direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita mediante la corresponsione di una indennità che compensa gli svantaggi e le limitazioni all'attività agricola determinati dall'applicazione delle norme di tutela di habitat e specie di interesse comunitario.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
c) sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): sistema istituito ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1306/2013;
d)fascicolo aziendale: modello riepilogativo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 12 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
f) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 12 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
g) condizionalità: principio secondo il quale per poter accedere al sistema dei pagamenti comunitari, gli agricoltori devono rispettare determinate norme che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la salute pubblica, la salute degli animali e il loro benessere. Il mancato rispetto di

dette norme comporta la riduzione totale o parziale dei pagamenti relativi ad alcune misure del PSR 2014-2020, tra le quali la misura 12. Le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata, frequenza e intenzionalità dell'inadempienza. Il nuovo regime di condizionalità è definito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per il periodo 2015-2020 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

h) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC), diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;

i) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale, come individuate nell'allegato A;

j) SIC: siti di interesse comunitario identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;

k) ZSC: zone speciali di conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina, come individuate nell'allegato B e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, come individuate nell'allegato C;

l) ZPS: zone di protezione speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, come individuate nell'allegato D.

m) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

n) misure di conservazione sito specifiche: norme volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)). In Regione Friuli Venezia Giulia dette misure sono state adottate con deliberazioni della Giunta regionale;

o) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall' art. 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale approvati sono: ZSC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia e ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 Palude Selvote e ZSC IT3320031 Paludi di Gonars;

p) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), indicate nell'allegato E;

q) seminativo: coltura agraria erbacea, ad esclusione dei prati e pascoli permanenti;

r) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2005.

Articolo 3 Tipologie di intervento

1. La misura 12 del PSR è articolata in quattro interventi:

a)12.1.1 Indennità prati stabili di pianura;

b)12.1.2 Indennità prati da sfalcio;

c)12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate;

d)12.1.4 Indennità per l'obbligo di mantenimento di fasce tampone.

Articolo 4 Aree di intervento

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la proposta di liquidazione dei pagamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, su tutte le superfici ammissibili oggetto d'impegno ricadenti nel territorio regionale.

Articolo 5 Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) struttura responsabile: unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
c) ufficio attuatore: unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di paesaggio e biodiversità della Direzione centrale competente in materie di infrastrutture e territorio.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 6 Funzioni delegate
1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e agli Uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 7 Beneficiari
1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), i beneficiari sono:
a) gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) gli altri gestori del territorio, ossia soggetti pubblici e privati in possesso di fascicolo aziendale.
2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), i beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 8 Requisiti di ammissibilità
1. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è ammissibile per le superfici classificate come prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:
a) ZSC e ZPS limitatamente alla regione biogeografica continentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
c) biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche.
2. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è ammissibile per le superfici a prato stabile ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:
a) biotopi localizzati nella regione biogeografica alpina di cui all'allegato E, all'interno dei quali vigono le misure di conservazione specifiche che vietano o limitano il pascolo di torbiere e habitat umidi caratterizzati da vegetazione di pregio;
b) ZSC/ZPS della regione biogeografica alpina, nella ZSC IT3340006 Carso Triestino e goriziano e nella ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia, nel momento in cui entreranno in vigore le misure di conservazione del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche che vietano o limitano il pascolo di torbiere e habitat umidi caratterizzati da vegetazione di pregio.
3. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è ammissibile per le superfici classificate come seminativi o ex impianti di pioppeti e colture arboree specializzate e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:
a) ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars;
b) biotopi in cui è vigente il divieto specifico, come individuati nell'allegato E;
c) altre ZSC o altri biotopi, nel momento in cui entreranno in vigore le misure di conservazione del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche.

4. Le superfici relative all'intervento di cui al comma 3, nel caso specifico di divieto di reimpianto dei pioppeti o altre colture arboree specializzate, sono ammissibili al termine del ciclo poliennale in corso e quindi a partire dalla campagna agraria successiva all'estirpo.
5. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è ammissibile per le superfici classificate come seminativi ricadenti all'interno della ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, della ZSC IT3320028 palude Selvote e della ZSC IT3320031 paludi di Gonars, in cui il piano di gestione prevede l'obbligo di costituire o mantenere una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua o dagli habitat umidi. Il sostegno è ammesso per la superficie di 5 m prevista dal piano di gestione, a cui va detratta la superficie prevista dal regime di condizionalità.

Articolo 9 Tipologia di accesso e durata degli impegni
1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.
2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino a sette anni.

Articolo 10 Intensità del sostegno e condizioni di cumulabilità
1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto di impegno (SOI) ed è differenziato per intervento come di seguito indicato:
a) euro 482/ettaro/anno per l' intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) euro 316/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
c) euro 291/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
d) euro 885/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
2. Le intensità di cui al comma 1 sono applicate per le prime cinque annualità e successivamente adeguate ai massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/13, fatto salvo quanto stabilito al comma 3.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), le superfici ammesse al sostegno per un triennio nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 sono adeguate ai massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/13 a partire dal terzo anno della programmazione 2014-2020.
4. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è cumulabile con la misura 10 del PSR pagamenti agro climatico ambientali, intervento 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, sotto intervento 10.1.5.2 - prati stabili, con la misura 11 del PSR agricoltura biologica, ad eccezione delle particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo, nonché con la misura 13 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.
5. Il sostegno di cui al comma 4 non è cumulabile con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005.
6. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è cumulabile con la misura 11 agricoltura biologica, ad eccezione delle particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo, nonché con la misura 13 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.
7. Il sostegno relativo all' intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è cumulabile con la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali e con la misura 11 agricoltura biologica.
8. Il sostegno relativo all' intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è cumulabile con la misura 4.4.1 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sotto intervento 1 operazione 1 realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera.
9. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non sono ammissibili a sostegno le superfici utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente greening e delle aree di interesse ecologico EFA ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.
10. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non sono ammissibili a sostegno le superfici dichiarate ai fini dell'aiuto accoppiato zootecnia di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
11. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non sono ammissibili a sostegno le superfici utilizzate per soddisfare l'impegno delle aree di interesse ecologico EFA ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 11 Presentazione della domanda
1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica della domanda
1. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 21.
3. Dopo il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 13 Ritiro della domanda
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o pagamento se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è soggetto a controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 14 Criteri di selezione
1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato F.

Articolo 15 Istruttoria della domanda
1. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e pagamento, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.
2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria delle domande di cui al comma 1 attraverso:
a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle unità bovine adulte (UBA).

3. L'ufficio attuatore applica i criteri di selezione di cui all'articolo 14 sulle domande di sostegno/pagamento, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili.
4. Per le domande non ammissibili a contributo, l'ufficio attuatore comunica via PEC le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. L'Ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 2 e 3, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

Articolo 16 Liquidazione del sostegno
1. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse, l'importo del sostegno.
3. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

Articolo 17 Errori palesi
1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 la domanda e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, può essere corretta e adeguata, in qualsiasi momento dopo essere stata presentata, in casi di errori palesi riconosciuti dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
a) attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'OP;
c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi:
a) l'errata o mancata indicazione del codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA);
b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

CAPO IV IMPEGNI

Articolo 18 Impegni essenziali
1. Gli impegni essenziali relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono:
a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 21;

b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 21 ed eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1, comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 19 Impegni accessori
1. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il beneficiario mantiene a prato stabile le particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento e si impegna ad osservare i seguenti divieti:
a) di conversione a seminativo o altre colture produttive;
b) di riduzione della superficie;
c) di trasformazione colturale, modificazione del suolo e livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
d) di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata;
e) di piantagione di specie arboree ed arbustive.
f) limiti o divieti di concimazione come riportato nella tabella di cui all'allegato G.
2. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il beneficiario osserva il divieto di pascolo o la limitazione al carico ammesso espresso in UBA/ha, secondo le prescrizioni di cui alle norme specifiche.
3. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il beneficiario si impegna ad osservare i seguenti divieti:
a) di nuovo impianto di pioppeti o di altre colture arboree specializzate nei seminativi che ricadono nelle ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars;
b) di nuovo impianto nei seminativi e di reimpianto di pioppeti e di altre colture arboree specializzate nei biotopi di cui all'allegato E.
4. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), il beneficiario adempie il seguente impegno accessorio:
a) costituzione o mantenimento di una fascia tampone di rispetto, della larghezza minima di 5 metri, nei seminativi a contatto con i corsi d'acqua o con gli habitat umidi 3260 fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion, 6410 praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi, 7210 paludi calcaree a Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae, 7230 torbiere basse alcaline, localizzati all'interno dei ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars; l'ampiezza della fascia tampone è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda o dal perimetro dell'habitat umido.
5. Per l'intervento di cui al comma 4, non sono ammesse a sostegno le fasce tampone realizzate in ottemperanza al regime di condizionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). Qualora l'obbligo si sovrapponga a quello di condizionalità è ammessa a sostegno la parte di fascia eccedente quest'ultimo.
6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione graduale del sostegno con restituzione delle somme percepite.
7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 20 Adeguamento degli impegni
1. Ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione del sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

Articolo 23 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

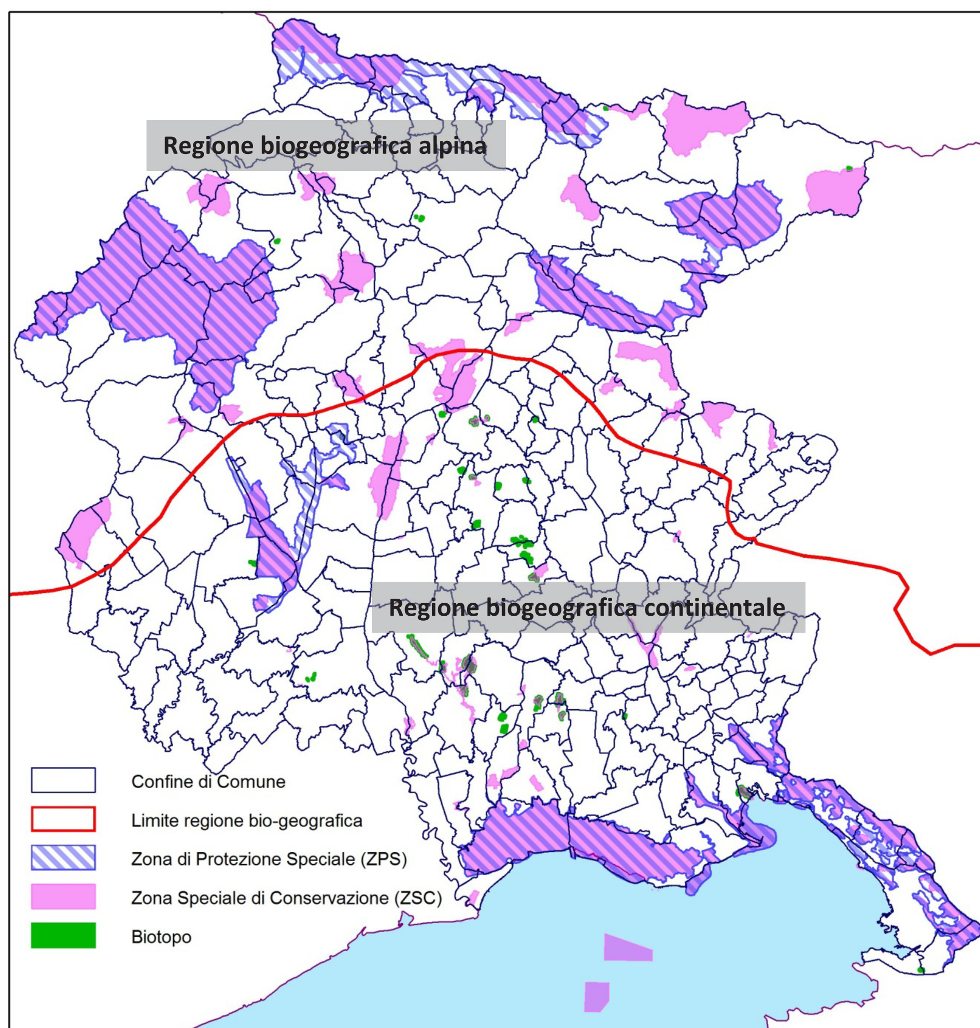
Articolo 24 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A - Regioni biogeografiche del Friuli Venezia Giulia
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i)



ALLEGATO B - Elenco Zone speciali di Conservazione (ZSC) – Regione biogeografica alpina
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera k)

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA				
N.	**ZSC**	**codice**	**denominazione**	**Misure di conservazione specifiche (MSC) in vigore**
1	ZSC	IT3310001	Dolomiti friulane	MSC approvate con deliberazione di Giunta regionale
2	ZSC	IT3310002	Val Colvera di Jof	
3	ZSC	IT3310003	Monte Chiaurlec e Forra del Torrente Cosa	
4	ZSC	IT3310004	Forra del Torrente Cellina	
5	ZSC	IT3310006	Foresta del Cansiglio	
6	ZSC	IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	
7	ZSC	IT3320002	Monti Dimon e Paularo	
8	ZSC	IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	
9	ZSC	IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	
10	ZSC	IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	
11	ZSC	IT3320006	Conca di Fusine	
12	ZSC	IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	
13	ZSC	IT3320008	Col Gentile	
14	ZSC	IT3320009	Zuc dal Bor	
15	ZSC	IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	
16	ZSC	IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	
17	ZSC	IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	
18	ZSC	IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	
19	ZSC	IT3320014	Lorrente Lerada	
20	ZSC	IT3320015	Valle del Medio Tagliamento	
21	ZSC	IT3320016	Forra del Cornappo	
22	ZSC	IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	
23	ZSC	IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	
24	ZSC	IT3320019	Monte Mataiur	

ALLEGATO C - Elenco Zone speciali di Conservazione (ZCS) – Regione biogeografica continentale
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera k)

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE				
N.	**ZSC**	**codice**	**denominazione**	**Piano di gestione (PdG) o Misure di conservazione specifiche (MSC) in vigore**
14	ZSC	IT3320026	Risorgive dello Stella	Piano di gestione approvato con decreto del Presidente della Regione
16	ZSC	IT3320028	Palude Selvote	
19	ZSC	IT3320031	Paludi di Gonars	
30	ZSC	IT3330006	Val Cavanata e Banco Mula di Muggia	Piano di gestione approvato con decreto del Presidente della Regione
1	ZSC	IT3310005	Torbiera di Sequals	MSC approvate con deliberazione di Giunta regionale
2	ZSC	IT3310008	Magredi di Tauriano	
3	ZSC	IT3310009	Magredi del Cellina	
4	ZSC	IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	
5	ZSC	IT3310007	Greto del Tagliamento	
6	ZSC	IT3310011	Bosco Marzinis	
7	ZSC	IT3310012	Bosco Torrate	
8	ZSC	IT3320020	Lago di Ragogna	
9	ZSC	IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza	
10	ZSC	IT3320022	Quadri di Fagagna	
11	ZSC	IT3320023	Magredi di Campoformido	
12	ZSC	IT3320024	Magredi di Coz	
13	ZSC	IT3320025	Magredi di Firmano	
15	ZSC	IT3320027	Palude Moretto	
17	ZSC	IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone	
18	ZSC	IT3320030	Bosco di Golena del Torreano	
20	ZSC	IT3320032	Paludi di Porpetto	
21	ZSC	IT3320033	Bosco Boscat	
22	ZSC	IT3320034	Boschi di Muzzana	
23	ZSC	IT3320035	Bosco Sacile	
24	ZSC	IT3320036	Anse del Fiume Stella	
25	ZSC	IT3320037	Laguna di Marano e Grado	
26	ZSC	IT3320038	Pineta di Lignano	
27	ZSC	IT3330001	Palude del Preval	
28	ZSC	IT3330002	Colle di Medea	
29	ZSC	IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	
31	ZSC	IT3330007	Cavana di Monfalcone	
32	ZSC	IT3340006	Carso Triestino e Goriziano	

ALLEGATO D - Elenco Zone Protezione speciale (ZPS)
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera l)

N.	ZPS	codice	denominazione	Misure di conservazione generali
REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA				
1	ZPS	IT3310001	Dolomiti friulane	
2	ZPS	IT 3321001	Alpi carniche	
3	ZPS	IT 3321002	Alpi Giulie	
REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALEI				
4	ZPS	IT 3311001	Magredi di Pordenone	
5	ZPS	IT 3320037	Laguna di Marano e Grado	
6	ZPS	IT 3330005	Foce dell'Isonzo –Isola della Cona	
7	ZPS	IT 3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	
8	ZPS	IT 3341002	Aree carsiche della Venezia giulia	

ALLEGATO E – Biotopi
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera p)

N:	NOME BIOTOPO	REGIONE BIOGEOGRAFICA		APPLICABILITÀ MISURA	
		ALPINA	CONTINENTALE	12.1.2	12.1.3
1	Magredi di San Quirino		X		SI
2	Palude di Fontana Abisso		X		SI
3	Palude di Fraghis		X		SI
4	Paludi del Corno		X		SI
5	Torbiera Scichizza	X		SI	SI
6	Torbiera di Sequals		X		SI
7	Torbiera di Casasola		X		SI
8	Prati di Col San Floreano		X		SI
9	Palude di Cima Corso	X		SI	SI
10	Torbiera di Pramollo	X		SI	SI
11	Torbiera di Lazzacco		X		SI
12	Risorgive di Flambro		X		SI
13	Torbiera di Curiedi	X		SI	SI
14	Risorgive di Zarnicco		X		SI
15	Palude del fiume Cavana		X		SI
16	Risorgive di Virco		X		SI
17	Prati umidi dei Quadris		X		SI
18	Prati della Piana di Bertrando		X		SI
19	Torbiera di Groi		X		SI
20	Torbiera di Borgo Pegoraro		X		SI
21	Laghetti delle Noghere		X		
22	Risorgive di Schiavetti		X		SI
23	Torbiera Selvote		X		SI
24	Torbiera Cichinot		X		SI
25	Prati del Lavia		X		SI
26	Rio dell'Acqua caduta		X		SI
27	Selvuccis e Prat dal Top		X		SI
28	Risorgive di Codroipo		X		SI
29	Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca		X		SI
30	Magredi di San Canciano		X		SI
31	Antico cimitero ebraico		X		SI
32	Sorgenti del Rio Vignella		X		SI
33	Prati della Congrua		X		SI

ALLEGATO F – Criteri di selezione delle domande
(Riferito all'articolo 14, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono definiti in funzione della tipologia di area protetta in cui ricadono le superfici oggetto di intervento.

Ai criteri previsti nel PSR per gli interventi 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 sono assegnati dei coefficienti moltiplicatori.
Alle superfici oggetto di impegno sono quindi applicati i coefficienti relativi alla zona in cui ricadono. Qualora la superficie ricada contemporaneamente in più aree, si applica il coefficiente maggiore.

All'intervento 12.1.1 si assegnano i seguenti coefficienti:
- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000 (ZPS e ZSC): 1,1
- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996: 1,0
- unità prative vincolate ai sensi della legge regionale 9/2005: 0,9

All'intervento 12.1.2 si assegnano i seguenti coefficienti:
- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000 (ZPS e ZSC): 1,1
- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996: 1,0

All'intervento 12.1.3 si assegnano i seguenti coefficienti:
- seminativi che ricadono contestualmente all'interno dei siti Natura 2000 SIC Risorgive dello Stella, SIC palude Selvote, SIC Palude di Gonars e contemporaneamente nei biotopi: 1,2
- seminativi che ricadono all'interno dei siti Natura 2000 ZSC Risorgive dello Stella, ZSC palude Selvote, ZSC Palude di Gonars: 1,1
- seminativi che ricadono in biotopi di cui all'articolo 4 legge regionale n. 42/1996: 1,0

Per l'intervento 12.1.4 non sono previsti criteri di selezione.

Per ogni azienda richiedente l'aiuto, è calcolato un indice che deriva dal rapporto tra la somma delle superfici risultanti dall'applicazione dei coefficienti e il totale della superficie aziendale ricadente nelle zone protette.
Al valore più alto calcolato è assegnato il valore 100, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione.
A parità di punteggio, prevale il valore più alto risultante dal rapporto tra la superficie ricadente in zone protette e la superficie totale aziendale.

ALLEGATO G – Modalità di concimazione ammesse
(Riferito all'articolo 19, comma 1, lettera f)

MODALITA' DI CONCIMAZIONE AMMESSE DEI PRATI STABILI NATURALI	
Prati asciutti	Prati umidi
cod habitat 5130; 62A0; 6410; 6420; 6430; 6510	cod habitat 7210 e 7230
divieto di utilizzo di liquami e deiezioni allevamento avicolo con e senza lettiera	divieto di concimazione sia in forma minerale che organica
azoto max 20 Kg/ha*anno	
anidride fosforica max 30 Kg/ha*anno	
ossido di potassio max 30 Kg/ha*anno	

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_SO20_1_DPR_84_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 084/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 28 concernente pagamenti agro-climatico-ambientali;
VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 13 aprile 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO20_1_DPR_84_2_ALL1

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e ambientali, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso la compensazione del minore reddito e dei maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere per garantire la protezione del suolo, il mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Articolo 2 Tipologie di intervento

1. La misura 10 del PSR è articolata nella sotto misura 10.1 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e nei seguenti interventi:
a) 10.1.1 - gestione conservativa dei seminativi, articolato nei seguenti sotto interventi:
1) 10.1.1.1 - pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila;
2) 10.1.1.2 - non lavorazione o semina diretta;
b) 10.1.2. - gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
c) 10.1.3 - inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti;
d) 10.1.4 - diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale, articolato nei seguenti sotto interventi:
1) 10.1.4.1 - no mais;
2) 10.1.4.2 - conversione dei seminativi a prato;
e) 10.1.5 - tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, articolata nei seguenti sotto interventi:
1) 10.1.5.1 – prati;
2) 10.1.5.2 - prati stabili;
f) 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica;
g) 10.1.7 - conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario, articolato nei seguenti sotto interventi:
1) 10.1.7.1 - infrastrutture agro-ecologiche (IAE);
2) 10.1.7.2 - sistemi macchia-radura;
3) 10.1.7.3 - stagni, laghetti e risorgive;
h) 10.1.8 - razze animali in via di estinzione.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione e la proposta di liquidazione degli aiuti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nel territorio regionale.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
b) struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
c) ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione all'aiuto e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
d) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. E' costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
e) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
f) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 10 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
g) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 10 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
h) azienda mista: azienda agricola che aderisce ad uno o più interventi di misura 10 e che contemporaneamente svolge su una o più unità produttive aziendali la produzione biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007;
i) accredia: sistema di accreditamento dell'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;
j) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
k) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;
l) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
m) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
n) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
o) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

p) misure di conservazione sito specifiche: misure volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), adottate a livello regionale con deliberazioni di Giunta regionale;
q) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall' articolo 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale sono adottati con decreto del Presidente della Regione;
r) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
s) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Articolo 6 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e agli uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 7 Beneficiari

1. I beneficiari sono:
a) gli agricoltori;
b) gli altri gestori del territorio che conducono aziende agricole e compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando anche investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici.

Articolo 8 Tipologie di accesso e durata degli impegni

1. La tipologia di accesso alla misura 10 del PSR è di tipo individuale.
2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabile fino a sette anni.

Articolo 9 Intensità dell'aiuto e cumulabilità misura e interventi

1. L'aiuto è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) e per UBA secondo le intensità individuate nell'allegato A.
2. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse all'aiuto nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
3. Le aziende miste di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) sono autorizzate a beneficiare anche della misura 11 del PSR, agricoltura biologica, nelle residue unità produttive condotte con il metodo biologico.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità

1. Il beneficiario:
a) è agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e del capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) conduce le superfici e le UBA oggetto di aiuto nel territorio regionale.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, il beneficiario possiede i seguenti requisiti specifici per intervento e sotto intervento:
a) adesione al sistema nazionale di qualità della produzione integrata (SQNPI) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) la SOI è stata condotta a mais come coltura principale, nei due anni precedenti, l'inizio dell'impegno per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1);
c) la SOI è stata condotta a seminativo nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), relativamente alle colture del mais, cereali autunno vernini e proteoleaginose;
d) la SOI relativa al sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) è individuata in:
1) prati permanenti, così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2) medicai a fine ciclo; si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
3) prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento;
e) la SOI relativa al sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) è individuata in prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie: ZSC e ZPS limitatamente alla Regione biogeografica continentale della Regione Friuli Venezia Giulia, inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 9/2005, biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche;
f) nel caso di SOI a prato pascolo, le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1);
g) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
h) le IAE sono state costituite avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi si sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1);
i) i sistemi di macchia-radura sono stati costituiti avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi si sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2);
j) stagni, laghetti e risorgive sono stati costituiti avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi si sviluppo rurale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3);
k) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda tranne per la consistenza in UBA di cui al comma 2, lettera g).
4. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 11 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:
a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 20.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 13 Criteri di selezione

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato C.

Articolo 14 Istruttoria della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria delle domande di cui all'articolo 11, comma 1, l'OP comunica all'AdG la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.
2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento attraverso:
a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.
3. L'ufficio attuatore applica sulle domande di sostegno/pagamento i criteri di selezione di cui all'articolo 13 qualora le risorse finanziarie a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili.
4. L'ufficio attuatore comunica via PEC, per le domande non ammissibili a contributo, le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. L'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 2, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

Articolo 15 Liquidazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili, indicando per ciascuna di esse l'importo dell'aiuto.
3. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

Articolo 16 Ritiro delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è soggetto a controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 17 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi:
a) l'errata o mancata indicazione del CUAA;
b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 18 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'articolo 2 sono:
a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento;
b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento nonché delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;
c) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore quaranta complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. A conclusione delle attività di formazione è previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza. Le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, area dedicata al PSR;
d) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), divieto di aratura e di lavorazioni che invertono gli strati del terreno;
e) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, nonché degli impegni accessori di cui ai capi II, III, IV, V,

VI, VII, VIII e IX, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 19 Adeguamento degli impegni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari e le UBA impegnate con la domanda di sostegno/pagamento possono essere variate come di seguito indicato:
a) riduzione della superficie nel limite massimo del 20% della superficie inizialmente impegnata. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le superfici non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20% determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;
b) riduzione delle UBA nel limite massimo del 20% delle UBA inizialmente impegnate con l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le UBA non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20% determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;
c) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'ampliamento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG;
d) l'incremento del numero delle UBA dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) deve avvenire entro il terzo anno. Sulle UBA aggiuntive vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'incremento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG.
2. Ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10.
3. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.
4. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

Articolo 21 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa

1. Gli impegni accessori sono:
a) per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1):
1) sulla SOI è consentita la lavorazione del terreno ad una profondità massima di 15 centimetri prima o contemporaneamente alla semina di ogni coltura;
2) le lavorazioni di cui al numero 1) possono essere effettuate in corrispondenza della sola fila di semina la quale ha una larghezza massima di 20 centimetri;
3) per le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;
4) dopo le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) deve essere rilevabile una copertura superiore al 30% da parte di residui colturali presenti in superficie;
5) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
6) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo compresi;
7) registrare nell'allegato D del presente regolamento, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
8) conservare in azienda il registro di cui al numero 7) per tutta la durata dell'impegno;
9) effettuare sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
10) le semine di cui al numero 9) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
11) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno dieci semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;
12) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 30 giorni;
13) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili esclusivamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
14) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
15) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
16) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
17) presenza almeno 3 volte nel periodo d'impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura;
b) per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2):
1) sulla SOI è consentita la semina ad una profondità massima di 15 centimetri utilizzando le tecniche di non lavorazione o semina su sodo;
2) per le lavorazioni di cui al numero 1) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;
3) dopo le lavorazioni di cui al numero 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 70% da parte di residui colturali presenti in superficie;

4) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
5) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina di cui al numero 1) effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
6) registrare, nell'allegato D del presente regolamento, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di lavorazioni effettuate, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
7) conservare in azienda il registro di cui al numero 6) per tutta la durata dell'impegno;
8) effettuate sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
9) le semine di cui al numero 8) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
10) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno dieci semine con funzioni produttive, di copertura cover-crop o anche di catch crops;
11) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 30 giorni;
12) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili solamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
13)divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
14) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
15)divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
16) presenza almeno 3 volte nel periodo d'impegno di cui all'articolo 8 comma 2 di colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

1. Il beneficiario può richiedere il premio aggiuntivo interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 22 su una o più particelle oggetto della SOI.
2. Il beneficiario impiega unicamente liquami così come definiti alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.
3. La distribuzione dei liquami di cui al comma 2 avviene tramite l'impiego di attrezzature dotate di iniettori di liquame e aventi le seguenti caratteristiche:
a) essere dotate di pneumatici a bassa pressione o basarsi su cantieri di lavoro con sistema ombelicale;

b) essere dotate di iniettori, ovvero di organi lavoranti e di distribuzione dei liquami che consentono di convogliare l'effluente nel terreno ad una profondità di lavoro non superiore ai 10 centimetri;

c) la distribuzione degli effluenti tramite gli iniettori di cui alla lettera b) deve avvenire a bassa pressione.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 24 Deroghe

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'articolo 22, nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse è consentito l'uso di decompattatori con le seguenti modalità:

a) preventivamente all'attuazione dell'intervento, il beneficiario presenta agli uffici attuatori la richiesta di deroga; detta richiesta si intende accettata trascorsi sette giorni lavorativi;
b) l'uso di decompattatori non può essere effettuato per più di una volta sulla medesima particella e al massimo per tre volte nel corso del periodo di impegno sulla SOI.
2. Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali maggiore o uguale a 0,80 UBA/ha di SAU, sulle particelle oggetto di SOI destinate a colture la cui biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati, in deroga all'articolo 22, lettera a) numero 4 numero 3 è eseguita in successione una coltura proteoleaginosa o intercalare o di copertura i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.
3. La deroga di cui al comma 2 si applica esclusivamente alla biomassa asportata che viene destinata all'alimentazione del bestiame allevato, sono pertanto escluse dalla deroga altre destinazioni nell'uso della biomassa quali per esempio l'utilizzazione in biodigestori.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 25 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata

1. Il beneficiario adotta e mantiene sulla SOI per tutto il periodo d'impegno le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata (DPI) redatti e aggiornati annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.
2. Per le colture non previste all'interno dei DPI, le disposizioni tecniche di cui al comma 1 sono riferite alle Linee guida nazionali di produzione integrata.
3. Al fine di garantire la verifica e l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta, a partire dal secondo anno d'impegno, è richiesto, alla data di presentazione della domanda, l'attestato annuale di conformità agroambientale previsto dal SQNPI. L'attestato è rilasciato da parte di organismi di controllo (OdC) terzi accreditati su lista accredia del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali (Mipaaf). L'elenco degli OdC è disponibile sul sito www.reterurale.it.
4. Il beneficiario entro il secondo anno d'impegno effettua almeno una taratura strumentale delle macchine irroratrici per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. La taratura è effettuata attraverso centri prova accreditati che rilasciano contestualmente al beneficiario la certificazione di regolazione o taratura.
5. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata

1. Il beneficiario, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 26, richiede il premio aggiuntivo difesa integrata per i raggruppamenti colturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri fruttiferi, su tutta o parte della SOI se adotta una o più delle seguenti tecniche di difesa delle piante:
a) confusione sessuale;
b) disorientamento sessuale;
c) trappole attract and kill o esche proteiche;
d) *Bacillus thuringiensis;*
e) virus della granulosi;
f) nematodi entomopatogeni;
g) altri agenti di controllo biologico.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 28 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 29 Impegni accessori inerbimento permanente

1. Il beneficiario ha l'obbligo sulla SOI di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno, gli interfilari dei vigneti e dei frutteti.
2. La tipologia di inerbimento di cui al comma 1 è effettuata tramite operazioni di semina o mediante inerbimento spontaneo.
3. Il controllo della vegetazione negli interfilari è effettuato con interventi di sfalcio o sfibratura.
4. Il controllo della vegetazione sotto fila è effettuato con interventi manuali o meccanici.
5. Non è consentito l'impiego sulla SOI di diserbanti, disseccanti e spollonanti chimici.
6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO V DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 30 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2).

Articolo 31 Impegni accessori diversificazione colturale

1. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), il beneficiario ha l'obbligo di non coltivare annualmente a mais più del 20% della SOI di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).
2. La SOI non impegnata a mais di cui al comma 1 è destinata ad altre colture erbacee, sia a ciclo autunno-vernino sia primaverile-estivo esclusi i prati, prati pascolo ed i medicai.
3. Il beneficiario può impegnare fino al 100% della SOI con le colture di cui al comma 2.
4. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), il beneficiario può convertire fino al 100% della SOI di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c).
5. Gli impegni accessori per il sotto intervento di cui al comma 4 sono:
a) effettuare la semina entro il 30 di giugno dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
b) mantenere la SOI a prato per l'intero periodo;
c) effettuare due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nel corso di ogni anno d'impegno;
d) mantenere annualmente non sfalciata una porzione pari al 15% di ogni particella o corpo fondiario della SOI;
e) divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.
6. La semina di cui al comma 5, lettera a) è effettuata con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius.* Nel miscuglio è ammessa una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense, Lotus corniculatus,* nonché la presenza fino al 100% di sementi o fiorume di provenienza locale da prati spontanei, permanenti polifiti o prati stabili.
7. Le aree di cui al comma 5, lettera d) sono anche aree marginali, prospicenti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
8. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Articolo 32 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2).

Articolo 33 Impegni accessori biodiversità

1. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato o prato pascolo.
2. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) numeri 1), 2) e 3) il beneficiario:
a) effettua due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno;
b) mantiene annualmente non sfalciata una superficie pari al 15% di ogni particella o corpo fondiario.
3. Le aree di cui al comma 2, lettera b) sono anche aree marginali, prospicenti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
4. Sulle superfici pascolate di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) numero 3) è presente un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla data di presentazione della domanda. Le UBA sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
5. Il beneficiario mantiene le UBA di cui al comma 4 per l'intero periodo.
6. Sulle superfici di cui al comma 4, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio annuale.
7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 4 è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
8. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.
9. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato stabile.
10. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui al comma 9, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro.
11. Il beneficiario mantiene annualmente non sfalciata una porzione pari al 20% di ogni particella o corpo fondiario di SOI di cui al comma 9. Le relative superfici possono essere anche aree marginali, prospicenti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi.
12. Il beneficiario effettua lo sfalcio delle superfici di cui al comma 11 dopo il 30 agosto di ogni anno.
13. Sulla SOI di cui al comma 9 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
14. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Articolo 34 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

1. Il beneficiario mantiene per tutto il periodo di impegno la SOI a pascolo.
2. La SOI di cui al comma 1 è quella delimitata ai sensi della direttiva 75/273/CEE di cui all'allegato E.
3. Sulla SOI di cui al comma 1 è prevista una durata minima di pascolamento non inferiore a 75 giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno. Il pascolamento è turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini.
4. Per il periodo di pascolamento effettuato di cui al comma 3 è previsto un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro, verificato tramite riscontro BDN al termine del periodo di cui al medesimo comma.
5. Le UBA di cui al comma 4 sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
6. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 5 è definita dall'articolo 41 paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
7. L'alimentazione delle UBA di cui al comma 4 proviene per almeno il 70% dalle superfici pascolate.
8. Il beneficiario effettua annualmente sulla SOI di cui al comma 1 la pulizia da infestanti erbacee ed arbustive.
9. Nel corso del periodo di cui al comma 3:

a) il beneficiario mantiene in efficienza la viabilità d'accesso ed interna, per i terreni oggetto di impegno e le opere di regimazione delle acque;
b) è ammessa unicamente la fertilizzazione con le deiezioni degli animali al pascolo;
c) è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Articolo 36 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) ed ai sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3).

Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

1. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), il beneficiario mantiene sulla SOI formazioni lineari arboreo/arbustive (a titolo esemplificativo, filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), i boschetti e le connesse fasce inerbite per l'intero periodo d'impegno.
2. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
3. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), il beneficiario mantiene sulla SOI un'alternanza di zone arboree-arbustive ed erbacee per tutto il periodo d'impegno.
4. La SOI impegnata con specie arboree-arbustive di cui al comma 3, copre una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata nell'intervento.
5. Sulla SOI di cui al comma 3 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
6. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), il beneficiario:
a) mantiene sulla SOI le superfici occupate da bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o semistagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane per tutto il periodo d'impegno.
b) mantiene una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea, arborea, arbustiva.
7. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.
8. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
9. L'eventuale rimpiazzo di fallanze per il mantenimento della SOI di cui ai commi 1, 3 e 6 non deve comprendere pioppi ibridi, Robinia, Ailanto e alberi da frutto produttivi.
10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Articolo 38 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

Articolo 39 Impegni accessori razze animali

1. Gli impegni accessori sono:
a) mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale calcolata in UBA dei capi di allevamento verificata tramite il riscontro BDN alla data di presentazione della domanda.
2. I capi di allevamento di cui al comma 1 appartengono alle seguenti razze:
a) ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana;
b) equina Norica;
c) bovina Pustertaler;
d) equina CAITPR;
e) bovine Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana.
3. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere iscritti ai corrispondenti registri anagrafici.

4. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere d) ed e) devono essere iscritti ai corrispondenti libri genealogici.
5. Le attestazioni di iscrizione ai registri in ambito regionale possono essere rilasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega dell'Associazione Italiana Allevatori e da altre Associazioni Nazionali Allevatori.
6. Le femmine delle razze di cui al comma 2 devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi registri.
7. I capi di cui al comma 2, iscritti ai registri di cui ai commi 3 e 4, hanno titolo a premio e sono annualmente riscontrati alla data di presentazione della domanda.
8. Per l'alimentazione dei capi di cui al comma 2 è vietato l'uso di prodotti da semi geneticamente modificati.
9. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME, RINVI, DATI PERSONALI

Articolo 40 Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande riferite alla misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a seguito della pubblicazione del bando condizionato di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2015, n. 1029, possono recedere dall'impegno assunto con la domanda sostegno/pagamento, dandone comunicazione scritta o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.
3. Nei casi di cui al comma 2 non è ammesso il recupero delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte del beneficiario nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'OP e della Commissione Europea.

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale ed in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Intensità di aiuto

Intervento	Descrizione		Intensità di aiuto Euro/ettaro/anno
10.1.1 - GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI	1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila		534,00
	2. Non lavorazione o semina diretta		600,00
	Premio aggiuntivo: Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate		100,00
10.1.2 - GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Seminativi		258,00
	Orticole annuali		385,00
	Orticole poliennali		900,00
	Actinidia		403,00
	Melo		691,00
	Pesco		565,00
	Pero		590,00
	Olivo		174,00
	Vite		346,00
	Altri fruttiferi		560,00
	Premio aggiuntivo difesa integrata		120,00
10.1.3 - INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Inerbimento permanente con diserbo meccanico sotto		382,00
10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	1. No mais		298,00
			258,00 Greening
	2. Conversione dei seminativi a prato		482,00
			442,00 Greening
10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI	1. Prati e prati pascolo		247,00
	2. Prati stabili		269,00
10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA	Pascolo		232,00
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO	1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)		450,00
	2. Sistemi macchia-radura		450,00
	3. Stagni, laghetti e risorgive		450,00
10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE	Ovini	Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana	368,00 UBA
	Equini	Norico	399,00 UBA
		Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	427,00 UBA
	Bovini	Grigio Alpina	312,00 UBA
		Pezzata Rossa Friulana	469,00 UBA
		Pinzgauer	341,00 UBA
		Pustertaler	528,00 UBA

ALLEGATO B

Cumulabilità misure e interventi sulle medesime particelle.

	Misure					
Cumulabilità	11	12.1.1	12.1.2	12.1.2	13	14
10.1.1	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.2	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.3	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.4	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.5.1	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.5.2	NO	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.6	NO	NO	SI*	SI	SI	SI
10.1.7**	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.8	SI	NO	NO	SI	SI	SI

* Limitatamente ai casi previsti dalla Misura 12.
**L'intervento 10.1.7 è cumulabile con la sottomisura 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sottointervento 1 operazioni 1, 2, 3 e con il sottointervento 2 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di esecuzione dell'investimento.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
- ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
- ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
- ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
- ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
- ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
- ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
- ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
- ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
- ✓ 12.1.1 Indennità prati stabili di Pianura
- ✓ 12.1.2 Indennità prati da sfalcio
- ✓ 12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale

ALLEGATO C

Criteri di valutazione per le domande con uno o più interventi a superfice: 10.1.1 - 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.5 – 10.1.6 e 10.1.7.

Descrizione	Coefficienti applicati alla SOI	Modalità di applicazione
SOI ricadente nelle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).	1,80	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI ricadente nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	1,60	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI non ricadente nei punti precedenti.	0,50	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente

I valori calcolati per ogni singola azienda verranno sommati e successivamente moltiplicati per un fattore di normalizzazione individuato in 0,10. Al fine della graduatoria i punteggi ottenuti verranno ordinati dal più grande al più piccolo fino a 4 numeri decimali.

Le aziende agricole che richiederanno nella medesima domanda un contributo a superficie ed uno ad UBA, la posizione utile in graduatoria verrà determinata esclusivamente in termini di superficie.

Criterio di valutazione per le domande con un unico intervento a UBA: intervento 10.1.8

Descrizione
Domande con un unico intervento 10.1.8 con la più bassa consistenza in UBA
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti in Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle aree montane così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CE (allegato E).

Le aziende con la più bassa consistenza in UBA saranno primarie. A parità di UBA verranno verificati i successivi criteri a cascata individuando la collocazione dell'allevamento tramite il codice identificativo dell'azienda (codice A.S.L.).

ALLEGATO D

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

Misura 10.1 - Gestione conservativa dei seminativi

Registro delle operazioni colturali

Parte A. Lavorazioni del terreno

Codice domanda ____________ Codice fiscale/partita IVA ____________

Anno di impegno (1, 2, 3, 4, 5) ____

SUPERFICI OGGETTO DELLA SOI						LAVORAZIONI DEL TERRENO		ATTREZZATURA UTILIZZATA PER LE LAVORAZIONI			DISPONIBILTA' ATTREZZATURA	
N. ord.	COMUNE	Sez.	Foglio	Particella	Sub.	Data	Operazione	Descrizione	Modello	Telaio	Proprietà (SI/NO)	Contoterzi (SI/NO)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

Misura 10.1 - Gestione conservativa dei seminativi

Registro delle operazioni colturali

Parte B. Semine delle colture

Codice domanda ____________ Codice fiscale/partita IVA ____________

Anno di impegno (1, 2, 3, 4, 5) ____

SUPERFICI OGGETTO DELLA SOI						SEMINA DELLE COLTURE		ATTREZZATURA UTILIZZATA PER LA SEMINA			DISPONIBILTA' ATTREZZATURA	
N. ord.	COMUNE	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Data semina	Coltura seminata	Descrizione	Modello	Telaio	Proprietà (SI/NO)	Contoterzi (SI/NO)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

Misura 10.1 - Gestione conservativa dei seminativi

Registro delle operazioni colturali

Parte C. Corretta successione e rotazione

Codice domanda ____________ Codice fiscale/partita IVA ____________

Anno di impegno (1, 2, 3, 4, 5) ____

SUPERFICI OGGETTO DELLA SOI						COLTURA PRECEDENTE				COLTURA 1				COLTURA 2			
N. ord.	COMUNE	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Data semina	Descrizione	Data raccolta	Data interruzione	Data semina	Descrizione coltura 1	Data raccolta	Data interruzione	Data semina	Descrizione coltura 2	Data raccolta	Data interruzione
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

Misura 10.1 - Gestione conservativa dei seminativi

Registro delle operazioni colturali

Parte D. Premio aggiuntivo distribuzione liquami

Codice domanda ____________ Codice fiscale/partita IVA ____________

Anno di impegno (1, 2, 3, 4, 5) ______

SUPERFICI OGGETTO DELLA SOI						DISTRIBUZIONE LIQUAMI		ATTREZZATURA UTILIZZATA PER LA DISTRIBUZIONE DI LIQUAMI			DISPONIBILTA' ATTREZZATURA	
N. ord.	COMUNE	Sez.	Foglio	Particella	Sub.	Data	Coltura	Descrizione	Modello	Telaio	Proprietà (SI/NO)	Contoterzi (SI/NO)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

Misura 10.1 - Gestione conservativa dei seminativi

Registro delle operazioni colturali

Parte E1. Deroga zootecnia

Codice domanda ____________ Codice fiscale/partita IVA ____________

Anno di impegno (1, 2, 3, 4, 5) ____

SUPERFICI OGGETTO DELLA SOI						BIOMASSA ASPORTATA PER ALIMENTAZIONE BESTIAME				COLTURA CHE SEGUE L'ASPORTAZIONE DI BIOMASSA	
N. ord.	COMUNE	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Data semina	Descrizione coltura	Data raccolta	Destinazione	Data semina	Descrizione coltura
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamento UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

Misura 10.1 - Gestione conservativa dei seminativi

Registro delle operazioni colturali

Parte E2. Deroga decompattamento

Codice domanda ____ Codice fiscale/partita IVA ____

Anno di impegno (1, 2, 3, 4, 5) ____

SUPERFICI OGGETTO DELLA SOI						DECOMPATTAMENTO		ATTREZZATURA UTILIZZATA PER LA SEMINA			DISPONIBILTA' ATTREZZATURA	
N. ord.	COMUNE	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Data	Data e protocollo autorizzaione FVG	Descrizione	Modello	Telaio	Proprietà (SI/NO)	Contoterzi (SI/NO)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

ALLEGATO E

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenza Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) Comune parzialmente svantaggiato

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_SO20_1_DPR_87_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 087/Pres.

Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 28 concernente pagamenti agro-climatico-ambientali;
VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 674 del 22 aprile 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO20_1_DPR_87_2_ALL1

Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Al fine di valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, del tipo di intervento di cui alla misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (PSR), ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita tramite il sostegno alla prima partecipazione ai regimi di qualità.

Articolo 2 Aree di intervento
1.Il presente regolamento si applica agli interventi attuati su tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti
1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
b)Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della tipologia di intervento nonché degli adempimenti istruttori finalizzati alla concessione e liquidazione dei pagamenti.
2. L'Autorità di Gestione è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA.

Articolo 4 Funzioni delegate
1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene delegata, in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e allegato I, punto C) al Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014, all'Autorità di Gestione, la quale affida alla Struttura

responsabile l'attuazione del tipo di intervento di cui all'articolo 1 e l'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

Articolo 5 Divieto generale di pluricontribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 1306/2013, i costi finanziati con il presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6 Beneficiari

1. I beneficiari sono le aziende agricole in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
a) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
b) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
c) partecipare per la prima volta ad uno dei regimi di qualità istituiti in conformità alle rispettive normative ed elencati all'articolo 9.

2. I beneficiari di cui al comma 1 non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.

Articolo 7 Costo minimo e massimo, entità del sostegno

1. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo riconosciuto per cinque anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione ed iscrizione allo specifico sistema di controllo.
2. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno, riferita a cinque annualità, è pari a euro 1.750,00 corrispondente a un sostegno annuo non inferiore a euro 350,00.
3. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno, riferita a cinque annualità, è pari a euro 15.000,00 corrispondente a un sostegno annuo non superiore a euro 3.000,00.
4. L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 16.

Articolo 8 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che riguardano la prima partecipazione ai regimi di qualità di cui all'articolo 9.
2. La prima partecipazione di cui al comma 1 è effettuata per uno o più prodotti che rientrano nel medesimo regime di qualità di cui all'articolo 9.
3. Per prima partecipazione a un regime di qualità si intende l'assoggettamento o la richiesta di iscrizione per la prima volta al relativo sistema di controllo di un ente terzo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 9 Regimi di qualità ammissibili

1. I regimi di qualità, di cui al regolamento (UE) 1305/2013, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i quali è ammessa la prima partecipazione sono i seguenti:
a)regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari relativamente ai regimi di denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale geografica (SGT) e prodotti di montagna;

b) regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il regolamento di cui alla lettera a) per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna;

c) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e alla etichettatura dei prodotti biologici, limitatamente ai prodotti trasformati;

d) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

e) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

f) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, relativamente alla parte seconda, titolo II, capo I, sezione 2 settore vitivinicolo ;

g) articolo 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) relativamente alla produzione integrata, fase di coltivazione o confezionamento/distribuzione;

h) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, n. 4337, relativamente al sistema di qualità nazionale zootecnica;

i) legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità) relativamente al marchio AQUA;

j) i seguenti regimi facoltativi di certificazione:

1) ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale);

2) ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti);

3) ISO 22005:2007 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation - Rintracciabilità di filiera;

4) FSSC 22000 - Food Safety Systems;

5) BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard;
6) IFS - International Food Standard;
7) GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

Articolo 10 Costi ammissibili
1. Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 45 del regolamento (UE) 1305/2013 sono ammissibili i costi:
a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;
b) preventivati e risultanti necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata e per i quali esista una diretta relazione con gli obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

e) identificabili e verificabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario e determinati nel rispetto dei principi contabili vigenti;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) prima iscrizione ed eventuale contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
b) analisi, controlli e verifiche previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Articolo 11 Congruità e ragionevolezza dei costi
1. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti avviene mediante la presentazione di:
a) un preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivo dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);
b) tre preventivi rilasciati da enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivi dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere g), h), i), j). Una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
c) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

Articolo 12 Costi non ammissibili
1. Non sono considerati costi ammissibili:
a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno;
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati in domanda di sostegno;
c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.
d) i costi riferiti all'adesione a regimi di qualità non elencati nell'articolo 9;
e) i costi riferiti all'assoggettamento o alla richiesta di iscrizione a regimi di qualità avvenuta in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

CAPO III PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 13 Presentazione della domanda di sostegno
1. Il legale rappresentante del beneficiario compila e rilascia, dal 1° gennaio di ogni anno ed entro il termine stabilito annualmente con decreto del Direttore della Struttura responsabile da pubblicare sul BUR, la domanda di sostegno redatta in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che viene presentata, corredata della documentazione di cui all'articolo 14, secondo una delle seguenti modalità attivate:
a) invio, mediante posta elettronica certificata, (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, della domanda rilasciata a portale SIAN con allegata la relativa documentazione all'indirizzo PEC **ersa@certregione.fvg.it**; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la domanda di sostegno e la documentazione richiesta;
b) invio tramite SIAN della domanda di sostegno e della relativa documentazione all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda da SIAN che comprova l'avvenuta spedizione della domanda di sostegno e della documentazione richiesta.
2. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, ai fini della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione, mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e le domande di cui agli articoli 22 e 23 avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 14 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione
a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
b) un preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivo dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);
c) tre preventivi rilasciati da enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivi dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere g), h), i), j). Una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
d) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

Articolo 15 Criteri di selezione e di priorità
1. Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità di cui al comma 2.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 17, vengono applicati i criteri di selezione di cui all'Allegato A).
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 31 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alle aziende giovani, in caso di ulteriore parità alla domanda con costo previsto inferiore.

Articolo 16 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
1. La Struttura responsabile, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;
b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle operazioni per le quali è richiesto il sostegno;
c) la completezza e correttezza della documentazione prevista a corredo della domanda;
d) l'ammissibilità dei costi nel rispetto dell'articolo 10;
e) l'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi.
2. La Struttura responsabile, in sede di valutazione di cui al comma 1:
a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
b) determina il costo totale ammesso delle operazioni presentate, con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo delle operazioni dichiarato in domanda è stato eventualmente ridotto;
c) calcola l'importo del sostegno spettante;
d) calcola il punteggio della domanda;
e) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 15, comma 4.
3. La Struttura responsabile predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la graduatoria delle domande di sostegno ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate.

4. La Struttura responsabile comunica, ai richiedenti non ammissibili a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. La Struttura responsabile, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il sostegno di cui all'art. 7.
6. La Struttura responsabile comunica, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 5, ai beneficiari il sostegno concesso ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il sostegno ritenuto ammissibile.

Articolo 17 Graduatoria
1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario della domanda utilmente posizionata in graduatoria e parzialmente finanziata, può, in alternativa:
a) accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso, le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare la domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
b) rinunciare al sostegno.

Articolo 18 Contenuto del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, comma 5, indica:
a) l'azienda beneficiaria del sostegno;
b) l'ammontare del costo totale ammesso della domanda di sostegno;
c) l'ammontare dell'importo totale del sostegno spettante;
d) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione;
e) le modalità di liquidazione del sostegno concesso;
f) i termini e le modalità di rendicontazione del sostegno concesso;
g) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a carico del beneficiario;
h) le sanzioni in caso di inosservanza degli impegni e obblighi di cui alla lettera g), con l'evidenza dei casi di revoca e decadenza;
i) i controlli che possono essere effettuati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti;
j) le modalità della richiesta di eventuali proroghe e varianti, con l'evidenza della documentazione obbligatoria da allegare.

CAPO IV ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Articolo 19 Varianti
1. Sono ammesse le seguenti varianti:
a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento non superiore al 30%:
b) il cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il servizio richiesto;
c) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. Non sono ammesse varianti che comportano:
a) una riduzione del costo ammesso al finanziamento superiore al 30%;
b) la modifica del regime di qualità per il quale è stata richiesta l'adesione;
c) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.
4. La variante è comunicata da parte del beneficiario alla Struttura responsabile contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione.

5. La Struttura responsabile approva, anche parzialmente, la variante con proprio provvedimento che contiene, a seconda dei casi:
a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
6. Le varianti approvate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.
7. La Struttura responsabile comunica al beneficiario il provvedimento di cui al comma 5 entro quindici giorni dall'adozione.
8. La Struttura responsabile, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5, provvede, se sussistono i presupposti:
a) alla modifica della graduatoria;
b) all'utilizzo delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

Articolo 20 Subentro e cambio del beneficiario del sostegno
1. Nel corso della durata del vincolo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono consentite variazioni soggettive dei beneficiari alle condizioni stabilite dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

CAPO V RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 Modalità di rendicontazione dei costi
1. I costi sostenuti dal beneficiario sono rendicontati mediante presentazione di fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
b) copia della ricevuta bancaria;
c) copia del bollettino di conto corrente postale;
d) copia del vaglia postale;
e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredato da copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
f) copia dell'estratto conto, che comprovi l'addebito sul conto corrente, in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat.
2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, riportano che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente intestato al beneficiario.

Articolo 22 Liquidazione in acconto del sostegno
1. A partire dall'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e per quattro anni consecutivi il beneficiario presenta, entro il 31 agosto di ciascun anno, fatta salva la concessione di proroghe di cui all'articolo 24, una domanda di pagamento in acconto, in formato elettronico sul SIAN relativa ai costi sostenuti fino alla data di presentazione della domanda.
2. La mancata presentazione, nel quadriennio di riferimento, di una domanda di pagamento in acconto comporta la revoca del contributo e la restituzione, da parte del beneficiario, delle somme già percepite.
3. Alla domanda di pagamento in acconto l'azienda beneficiaria allega la documentazione di seguito indicata:
a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, relative ai costi sostenuti;

c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 21 del regolamento;
d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto.
4. La Struttura responsabile, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate;
c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
d) i pagamenti effettuati;
e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria, se verificabili;
g) il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, se verificabili, collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda di sostegno;
h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 5;
i) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 la Struttura responsabile, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;
b) la Struttura responsabile ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, la Struttura responsabile verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione ammessa;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
8. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 7 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
9. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, la Struttura responsabile applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se la Struttura responsabile accerta che il beneficiario non è responsabile.
10. Sulla base delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi precedenti, la Struttura responsabile, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dei sostegni indicando, per ciascuna di esse:
1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e il sostegno liquidabile;
2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.11.

Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 10, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 23 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo del sostegno concesso, in formato elettronico sul SIAN, entro il 31 agosto del quinto anno successivo alla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Alla domanda di pagamento l'azienda beneficiaria allega la documentazione di seguito indicata:
a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, relative ai costi sostenuti;
c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 21 del regolamento;
d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
e) documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione al regime di qualità come previsto dai relativi disciplinari o dai regolamenti di riferimento.
3. La Struttura responsabile, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate
c) l'avvenuta adesione al regime di qualità;
d) i pagamenti effettuati;
e) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria;
g) il rispetto degli obblighi assunti e dei relativi impegni, con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda;
h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 5;
i) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 e in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, la Struttura responsabile effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7 dell'art. 22;
b) la Struttura responsabile ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 la Struttura responsabile verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di aiuto;
c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione ammessa;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 22, commi 7, 8, 9, 10 e 11.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine per la presentazione delle domanda di pagamento di cui agli articoli 22 e 23, può essere prorogato, su richiesta del beneficiario da presentarsi alla Struttura responsabile entro trenta giorni dall'evento, per:
a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. La proroga di cui al comma 1 può essere concessa dalla Struttura responsabile fino ad un massimo di 60 giorni.
3. Il provvedimento di concessione della proroga è adottato dalla Struttura responsabile entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Impegni essenziali
1. Il beneficiario adempie i seguenti impegni essenziali:
a) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno;
b) non avere chiesto e non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 5;
c) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonché non presentare prove false per ricevere il sostegno oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni;
d) mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione a saldo del sostegno;
e) realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti di cui all'articolo 19;
f) rispettare gli impegni e gli obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi, collegati con l'operazione finanziata, che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda;
g) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) non apportare alle operazioni varianti non ammissibili di cui all'articolo 19, comma 3;
i) restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza del sostegno.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 26 Impegni accessori
1. Il beneficiario adempie i seguenti impegni accessori:
a) chiedere l'approvazione di eventuali varianti di cui all'articolo 19;
b) trasmettere le domande di pagamento entro i termini previsti fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'articolo 24;
c) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, comma 5;
d) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
1) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e dell'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
2) collocare, per le operazioni il cui aiuto supera 10.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster (formato minimo A3) con informazione sull'operazione che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea. Il poster deve riportare, come minimo, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europea investe nelle zone rurali;
e) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno;
f) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
g) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti;
h) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;

i) comunicare alla Struttura responsabile le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'articolo 29.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 27 Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. La Struttura responsabile prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è soggetto a controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 28 Errori palesi
1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono riconosciuti errori palesi quelli:
a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso della Struttura responsabile o dell'Organismo pagatore.
3. Sono da ritenersi errori palesi quelli derivanti, in particolare da:
a) errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
b) verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi, in particolare:
a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA, ove prevista;
b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'operazione;
d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
f) il mancato inserimento del possesso di superfici o capi il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
g) la richiesta di aiuto su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato erroneamente ancora in carico al beneficiario;
h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

Articolo 29 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
g) circostanze eccezionali, impreviste o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentate.
2. Il beneficiario o il suo rappresentante comunica alla Struttura responsabilei casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 30 Controlli ex post

1. Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli25 e 26.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 32 Norma transitoria

1. Per l'anno 2016 il beneficiario, in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda presenta entro 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la domanda di sostegno, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **ersa@certregione.fvg.it**, la domanda semplificata di sostegno, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B; entro il termine di cui al comma 1), il beneficiario riproduce la domanda semplificata di sostegno in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata della documentazione di cui all'articolo 14, secondo una delle modalità indicate all'articolo 13, comma 1), lettere a) e b);

b) compila, sottoscrive e trasmette la domanda di sostegno direttamente in formato elettronico su SIAN secondo una delle modalità indicate all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).
2. La domanda semplificata di sostegno, di cui al comma 1, lettera a) contiene:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno;
b) indicazione dei costi presunti totali.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda.

Articolo 33 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 34 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 15)

CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

DESCRIZIONE CRITERI	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE E DELLA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI FORMAZIONE/CONSULENZA	Punteggio	Cumulabilità
ETA' DEL RICHIEDENTE	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	**15**	Non cumulabili fra loro
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.	**10**	
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.	**5**	
LOCALIZZAZIONE (SAU prevalente dell'azienda)	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	**15**	Non cumulabili fra loro
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	**10**	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	**5**	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	**0**	
PARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI FORMAZIONE di cui al tipo di intervento 1.1 E/O DI CONSULENZA di cui al tipo di intervento 2.1 ENTRO IL PAGAMENTO A SALDO DELL'AIUTO	Partecipazione al Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze di cui al tipo di intervento 1.1 del Programma	**8**	Non Cumulabili
	Utilizzo dei Servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle PMI attive nelle aree rurali di cui al tipo di intervento 2.1 del Programma	**10**	

DESCRIZIONE CRITERI	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL REGIME DI QUALITA'	Punteggio	Cumulabilità	
REGIME DI QUALITA' - CERTIFICAZIONE	Regime di qualità di cui al regolamento (CE) 834/2007 - biologico limitatamente ai prodotti trasformati*	**60**	Non cumulabili fra loro	NON cumulabili fra loro
	Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a) escluso il regolamento (CE) 834/2007 ovvero - regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; - regolamento (UE) n. 665/2014; - regolamento (CE) n. 110/2008; -. regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n. 251/2014; - regolamento (UE) n. 1308/2013;	**55**		
	Marchio AQUA di cui alla legge regionale n. 21/2002 (AQUA).	**50**		
	Altri regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera b) ovvero legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata) e decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica).	**40**	Cumulabili fra loro	
	Adesione ad altri regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera b) ovvero legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata) e decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica) collegata con la presentazione di domanda di aiuto a valere sul tipo di intervento 10.1.2	**15**		
	Regime facoltativo ISO 14001 - sistema di gestione ambientale	**45**	Non cumulabili fra loro	
	Regimi facoltativi di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera c) e indicati nella sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR ad esclusione della ISO 14001 ovvero - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera;	**24**		

	- FSSC 22000 - Food Safety Systems; - BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP).			
* la produzione biologica è limitata ai prodotti trasformati				

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità alle aziende giovani .
In caso di ulteriore parità di punteggio, è data priorità alla domanda di aiuto con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	**100 PUNTI**
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	**31 PUNTI**

Allegato B
(riferito all'articolo 32)







Ministero delle politiche agricole e forestali



Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda semplificata per l'accesso al tipo di intervento 3.1[1]

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA
Via del Montesanto, 17
34170 Gorizia GO
Trasmessa mediante PEC a
ersa@certregione.fvg.it

Il sottoscritto[2]:

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda[3]

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
Cognome o		Nome	

[1] Da inviare esclusivamente per Posta elettronica certificata PEC a **ersa@certregione.fvg.it**
[2] Tutti i campi devono essere compilati
[3] Tutti i campi devono essere compilati

Ragione sociale				
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC				

-chiede di accedere al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tipo di intervento 3.1 – SOSTEGNO PER L'ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal "Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".

-ai fini dell'eventuale assegnazione dei punteggi relativi al criterio di selezione "Partecipazione ai servizi di formazione di cui al tipo di intervento 1.1 e/o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 entro il pagamento a saldo dell'aiuto" segnala che intende aderire ai seguenti tipo di intervento del PSR 2014-2020 nel momento in cui saranno attivati [4]

☐ 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o

☐ 2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere ___________ [5] (costituito, nel caso di aziende neo costituite oppure aggiornato nel caso di aziende esistenti) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al tipo di intervento 3.1 del PSR 2014-2020;
3. che intende aderire, per la prima volta, al seguente regime di qualità: ________________________________ [6];
4. che i costi che saranno sostenuti per l'adesione al succitato regime di qualità sono i seguenti:

---

[4] Indicare se si intende attivare uno dei due tipo di intervento , l'attivazione dei tipo di intervento NON è obbligatoria

[5] indicare Costituito, nel caso di aziende di nuova costituzione oppure Aggiornato nel caso di aziende esistenti.

[6] Indicare il regime di qualità, tra quelli indicati all'articolo 10 del regolamento, a cui si intende aderire per la prima volta.

Descrizione dei costi [7]	**Costo annuo al netto dell'IVA**[8]	**Costo previsto nel quinquennio al netto dell'IVA** [9]
COSTO TOTALE euro		

5.di essere a conoscenza:

- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione ai tipo di intervento 1.1, 2.1, 3.1;
- che la presente domanda semplificata di pacchetto deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC **ersa@certregione.fvg.it** ;
- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda di sostegno deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sul tipo di intervento 3.1 devono essere confermati in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;

6.allega alla domanda un documento d'identità in corso di validità.

Data ……………………..

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

[7] Descrivere brevemente i costi che saranno sostenuti
[8] Riportare l'importo di costo che sarà sostenuto annualmente
[9] Riportare il costo che sarà sostenuto complessivamente nel quinquennio di riferimento

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_SO20_1_DDC_SAL INT_464_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 6 aprile 2016, n. 464

Art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale 17/2014 e regolamento DPReg. n. 0235/Pres. dell'11 novembre 2015 - Approvazione bando 2016 e relativa modulistica per la concessione di contributi sulla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che:

- l'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) individua, il perseguimento dell'eccellenza nella ricerca sanitaria
- il comma 2, lettera b), della predetta norma, prevede che la Regione e le Università possono, annualmente, definire obiettivi e risorse adeguate con riferimento, fra l'altro, alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa
- l'articolo 8, comma 24 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, disciplina l'autorizzazione a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 prevedendo, al successivo comma 25, che i criteri di concessione, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spesa ammissibili per la rendicontazione e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, siano definiti con Regolamento regionale;

VISTO il Regolamento n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015, emanato ai sensi del suddetto articolo 20, comma 25, della legge regionale 20/2015, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), della legge regionale 17/2014;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, con Bando, adottato con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono definite le aree di ricerca di interesse regionale;

VISTI gli allegati Bando - con dotazione finanziaria di Euro 1.000.000,00 - e modulistica predisposti dagli Uffici;

DECRETA

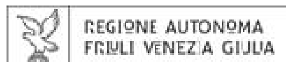
1. Per quanto esposto in premesse di approvare il Bando per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, e la relativa modulistica, in Allegato 1 e Allegato 2 al presente atto, di cui sono parte integrante.

2. Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 6 aprile 2016

MARCOLONGO

16_SO20_1_DDC_SAL INT_464_2_ALL1



DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Allegato 1

Bando per la concessione di contributi per la ricerca operativa clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa
Art. 20, comma 25, L.R. 20/2015

Art.1 Finalità

1. Il presente Bando, emanato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 (di seguito Regolamento), definisce le aree di ricerca di interesse regionale, i criteri, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo15, comma 2, lett. b) della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17[1].

---

[1] L'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), individua, tra i settori in cui perseguire l'eccellenza, quello della ricerca sanitaria.
L'articolo 8 , comma 24 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, recante "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" stabilisce che "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria di interesse sanitario, compresi gli Enti del Servizio sanitario regionale, le Università degli Studi del Friuli Venezia Giulia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli Enti e Istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.

Art. 2 Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie, stanziate nel bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, mediante procedure di selezione a Bando, ammontano a euro 1.000.000,00 e fanno carico al capitolo di spesa 4367 del bilancio regionale.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando, i soggetti indicati all'articolo 2 del Regolamento.
2. Il beneficiario capofila pubblico è tenuto a effettuare la selezione di eventuali partner privati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, come da legislazione vigente.

Art. 4 Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti, di durata annuale, biennale o triennale, afferenti le seguenti aree di interesse regionale:
   a) Sicurezza alimentare e nutrizionale;
   b) Ambiente e salute/aspetti emergenti di impatto sulla salute collettiva;
   c) Standard di qualità e costi della prevenzione;
   d) Comunicazione nella promozione della salute;
   e) Patologie tempo dipendenti;
   f) Sicurezza dei pazienti;
   g) Appropriatezza assistenziale;
   h) Aderenza terapeutica;
   i) Contestualizzazione dei bisogni sanitari della popolazione per la maggior compliance delle politiche e dei servizi;
   j) Utilizzo dei tool a domicilio nell'ambito della medicina generale;
2. I progetti devono prevedere il raggiungimento di risultati che siano rapidamente trasferibili al Servizio sanitario regionale in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferite alle tipologie previste all'articolo 8, comma 1, del Regolamento.
2. Le spese per attrezzature, indicate all'articolo 8, comma 1, lett. e) del Regolamento, sono ammesse a contributo per i soli costi imputabili a beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, compresi i costi accessori, come il trasporto e l'installazione. I costi sono ammessi solo a titolo di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca. I costi sono comprovabili dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta. Indipendentemente dal sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, per il calcolo dell'ammortamento si applicano i regolamenti di contabilità e la normativa fiscale vigenti. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell'ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene. I beni materiali di costo unitario non superiore a euro 516,46 sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente

---

L'articolo 8, comma 25 prevede che con Regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
Con Decreto n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 è stato emanato il Regolamento per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014.]

rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è pertanto determinato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{Costo di acquisto x tasso di ammortamento x n. giorni utilizzo per il progetto}}{\text{365 giorni}}$$

Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l'esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato.

3. Le spese generali, indicate all'articolo 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, quali utenze, attività di segreteria, cancelleria e spese postali, non debbono superare la misura massima del 10 per cento del finanziamento concesso e devono essere riferite direttamente all'iniziativa. Le utenze vanno imputate con un metodo di calcolo debitamente riferito al progetto, la cancelleria e le spese postali devono trovare collegamento al progetto nella documentazione giustificativa di spesa, le attività di segreteria vanno giustificate a monte da un adeguato affidamento di incarico.
4. La decorrenza dell'ammissibilità dei costi viene fissata nel giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i soli costi preparatori documentati, mentre gli altri costi saranno ammissibili se sostenuti a seguito dell'inizio dell'attività, come da formale comunicazione di cui al successivo articolo 8, comma 4.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Alla domanda redatta secondo il modello (Allegato – Mod. A), che sarà reso disponibile sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
   a) elaborato progettuale (Mod. B – Allegato al presente Bando) sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile scientifico;
   b) prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cronoprogramma e del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa (Mod. C - Allegato al presente Bando);
   c) copia dell'eventuale accordo di partenariato stipulato tra i soggetti attuatori del progetto.
2. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, va allegata copia del documento di delega alla firma.
3. Nel caso di progetto presentato da più soggetti, la domanda è presentata dal solo capofila, come individuato nell'accordo di cui alla predetta lett. c).
4. La domanda, munita di bollo, ove non si ricada nelle previsioni di esenzione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e corredata della documentazione di cui al comma 1 e di eventuale documentazione aggiuntiva, va trasmessa alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Riva Nazario Sauro n. 8, 34124Trieste **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R FVG, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale oppure con consegna a mano. Previsioni particolari sui termini sono indicate all'articolo 3, comma 3, del Regolamento.
5. Le domande consegnate a mano, complete della documentazione allegata, devono essere recapitate, entro il termine previsto, all'Ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, **a pena di esclusione**, a nulla rilevando il fatto che questa sia pervenuta, entro tale data, ad ufficio diverso da quello innanzi indicato. Ai fini del termine di scadenza fa fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla predetta domanda dall'Ufficio protocollo della Direzione in oggetto
6. La domanda è inammissibile in assenza dei documenti di cui al comma 1, in caso di ricezione dopo il termine fissato e se priva della sottoscrizione.
7. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere presentate via e-mail ai dipendenti regionali indicati in calce al presente Bando.

Art. 7 Criteri di valutazione e finanziamento dei progetti

1. I progetti ammessi sono valutati da una Commissione nominata con decreto dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
2. A ogni progetto è attribuito un punteggio massimo di 100 punti i seguenti criteri:
   a) validità tecnico-scientifica, 30 punti;
   b) trasferibilità degli esiti al Servizio sanitario regionale, 20 punti;
   c) congruità proposta budget, dotazione risorse adeguate, 25 punti;
   d) qualificazione del responsabile scientifico, 15 punti;
   e) valore aggiunto dell'eventuale aggregazione tra più partecipanti al progetto, 10 punti per un eventuale punteggio massimo di 100.
3. Sono inseriti in graduatoria i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo di punti 60.
4. Il contributo è concesso nella misura del 80 per cento del costo ammissibile del progetto, come previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, pertanto la quota del costo medesimo non coperta dalle predette risorse deve essere cofinanziata.
5. I progetti inseriti in graduatoria sono finanziati sino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria e, comunque, per un ammontare di contributo non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 200.000,00 per ciascun progetto.

Art. 8 Modalità di assegnazione dei contributi

1. La graduatoria delle proposte progettuali è approvata con decreto del Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Nella graduatoria sono indicati:
   a) i progetti ammessi e finanziabili;
   b) i progetti ammessi, ma non finanziabili per carenza di risorse;
   c) i progetti non ammessi e la relativa motivazione.
3. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili. In caso di ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.
4. I beneficiari dei progetti ammessi e finanziabili, a seguito della comunicazione del decreto di assegnazione di cui al comma 1, devono comunicare formalmente l'accettazione del contributo assegnato, la data di avvio dell'attività nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) acquisito per il progetto.
5. Nel caso l'importo del contributo assegnato sia inferiore al contributo richiesto nella domanda, il beneficiario deve produrre formale dichiarazione con la quale accetta il contributo nell'importo ridotto, assicurando la presenza di cofinanziamento proprio, del partner o di altri soggetti a copertura del costo totale di progetto. A tale dichiarazione va allegata la conseguente rimodulazione progettuale e la comunicazione dell'avvio dell'attività. Ove non sia assicurata la copertura del costo totale del progetto, si procede all'assegnazione a favore del progetto successivamente collocato in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per il finanziamento.

Art. 9 Modalità di impegno ed erogazione dei contributi

1. L'impegno dei contributi è effettuato con decreto del Direttore competente e, nel caso di progetti pluriennali, è effettuato per singola annualità. Preliminarmente all'impegno delle quote di contributo relative alle annualità successive alla prima, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia provvede al monitoraggio e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Nel provvedimento di impegno sono fissati i termini di avvio e di conclusione dei progetti, sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 8, comma 4 e comma 5.
2. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
   a) una prima quota anticipata, nella misura del 50 per cento, a seguito del decreto di concessione del contributo

b) una quota intermedia del 30 per cento, sulla base della rendicontazione della quota precedentemente anticipata, costituita dalla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto e da una relazione finanziaria dei costi sostenuti secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Regolamento. Per i progetti annuali il rendiconto si riferirà al primo semestre di attività e per i progetti biennali e triennali, rispettivamente al primo anno e ai primi 18 mesi di attività.

c) il rimanente a saldo, nella misura del 20 per cento. Detta quota sarà corrisposta a conclusione del progetto, a seguito della presentazione della medesima documentazione di cui alla lett. b), che attesti la rendicontazione finale complessiva ed il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto. Con la rendicontazione finale saranno trasmessi anche i prodotti della ricerca, quali in particolare le relazioni scientifiche, comprendenti i dati anche statistici finali.

Art. 10 Variazioni e proroghe progettuali

1. In caso di istanze di variazione e di proroga dei termini progettuali si applica quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento.
2. La proroga può essere concessa complessivamente per un periodo non superiore a 6 mesi per i progetti di durata annuale e di 12 mesi per gli altri.

Art. 11 Rendicontazione

1. I beneficiari producono le relazioni previste dal presente Bando in formato tale da consentire la loro elaborazione al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, nonché ogni eventuale altra documentazione integrativa richiesta dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, nei termini indicati nelle relative richieste. Per la rendicontazione finanziaria e scientifica si utilizzano rispettivamente i modelli D ed E allegati al presente Bando.
2. I beneficiari sono tenuti a conservare, in apposito fascicolo, la documentazione procedurale e finanziaria relativa alla gestione progettuale effettuata con l'impiego dei contributi concessi a seguito della partecipazione al presente Bando, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di tre anni dalla data del decreto di approvazione del rendiconto finale. Le rendicontazioni finanziarie intermedie saranno verificate a mezzo di verifica contabile a campione, come previsto dal Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed altresì con eventuale richiesta di dati e specifici chiarimenti scritti.
3. In ogni caso i beneficiari, con la partecipazione al Bando, accettano di rendere disponibili tutti i documenti per l'ispezione finale in loco, che avrà luogo, presso il capofila progettuale, entro tre mesi dalla conclusione, naturale o prorogata, del progetto al fine della verifica documentale della rendicontazione presentata.
4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) va obbligatoriamente inserito in tutti gli atti di pagamento effettuati dai partner di progetto. La mancata indicazione del CUP in tali atti comporta l'inammissibilità della relativa spesa presentata a rendiconto.
5. In particolare, per le selezioni messe in atto per la gestione progettuale, il beneficiario capofila e i partner adotteranno tutte le misure normativamente previste al fine della tracciabilità dei pagamenti e di verifica della regolarità fiscale e previdenziale.
6. Alla Regione è consentito dare diffusione pubblica, anche attraverso il proprio sito web istituzionale, dei risultati della ricerca sia in forma sintetica sia completa e delle eventuali pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Art. 12 Proprietà intellettuale

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Il partenariato tra soggetti di diversa natura, pubblica e privata, deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

   a) I risultati che fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il capofila è titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, intendendo che il beneficiario ha il pieno godimento dei vantaggi economici derivanti da detti diritti, in particolare il diritto di proprietà ed il diritto di concedere licenze. Tali condizioni sono soddisfatte anche se il beneficiario stipula dei contratti ulteriori afferenti a tali diritti, compresi, in particolare, il diritto di cedere il diritto in licenza al suo partner di progetto.

b) Il beneficiario può ricevere dal partner un compenso al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla sua attività nel progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti.

c) I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività progettuali ed i diritti di accesso ai risultati sono attribuiti ai vari partner e rispecchiano i loro interessi, partecipazione ai lavori e ai contributi finanziari o di altro tipo al progetto.

2 Nel caso in cui il beneficiario intenda trasferire ad altri soggetti diversi dai partner qualsiasi diritto, anche parziale, derivante dal progetto, dai risultati dello stesso o da eventuali brevetti, deve farne esplicita richiesta alla Regione. Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto devono contenere l'indicazione che gli stessi sono stati ottenuti con il finanziamento regionale. La Regione applicherà una decurtazione del 5 per cento del contributo qualora, a seguito di verifica risulti non attuata la presente disposizione.

Art. 13 Pubblicazione del Bando

1 Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito internet ufficiale della Regione.

Art. 14 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla legge regionale 7/2000 e al Regolamento in vigore. In relazione alla rendicontazione finanziaria, con la partecipazione al Bando i beneficiari confermano di aver preso visione di tali norme.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Il presente Bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione indicata dal presente Bando e richiesti ai fini della valutazione delle richieste stesse sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento contributivo di cui al presente Bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione delle domande stesse e della documentazione a corredo, pena l'esclusione.
4. Agli interessati spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area servizi assistenza ospedaliera della medesima Direzione centrale.

Per informazioni rivolgersi:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

Struttura stabile per la cura degli adempimenti amministrativi e contabili afferenti al settore sanitario e a progetti di rinnovazione, ricerca e collaborazione internazionale

Riva Nazario Sauro, 8 34124 Trieste

E-mail:

progettifinanziamentivincolatisalute@regione.fvg.it

massimiliano.mahnic@regione.fvg.it

antonio.zaccardi@regione.fvg.it

Telefax:+39 040.3775523

16_SO20_1_DDC_SAL INT_464_3_ALL2

Allegato 2

Mod. A

Marca
da
bollo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute , integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro, 8
34124 Trieste
PEC: salute@certregione.fvg.it

Domanda di contributo
per la concessone di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014

Il sottoscritto

Nome e cognome

in qualità di

Legale rappresentante/soggetto con mandato e poteri di firma

dell'ente Capofila

Indicare la denominazione o ragione sociale

Codice Fiscale/Partita IVA:

Indicare il codice

con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia

Inserire tipologia di sede (legale o operativa) e indirizzo completo		
sede		
indirizzo		
Telefono	Fax	e-mail

Chiede

ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, emanato con D.P.Reg. n. 0235/Pres. del 11.11.2015, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 e del Bando pubblicato ……..
la concessione di un contributo dell'ammontare di euro_______________________ per il progetto di durata (*)

Indicare se annuale, biennale o triennale(*)		
Indicare il contributo richiesto e il costo totale previsto distintamente per ogni annualità		
	Contributo richiesto	**Costo previsto**
Anno 1	Euro	
Anno 2	Euro	
Anno 3	Euro	

dal titolo

Indicare il titolo del progetto e l'acronimo
ACRONIMO *(eventuale)*

che sarà realizzato dal soggetto proponente di cui sopra in partenariato con

	Denominazione (*)	Tipologia del Partner (*)	**Indirizzo**	**Telefono**	**e-mail**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
…					
Partner Nazionali/Internazionali			**Indirizzo**	**Telefono**	**e-mail**
	Denominazione	Tipologia del Partner			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
...					

Coordinate bancarie del proponente

Indicare Istituto bancario e IBAN
Banca - filiale:

IBAN	
Intestazione c/c	

Dichiara di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione nelle dovute forme di eventuali variazioni successive.

Responsabile scientifico della ricerca

Indicare il nominativo del referente per il progetto ed il relativo recapito	
Nominativo:	
Tel	Fax
e-mail	

Referente amministrativo per la ricerca

Indicare il nominativo del referente per il progetto ed il relativo recapito	
Nominativo:	
Tel	Fax
e-mail	

Si allegano:

apporre una X accanto a ciascun documento allegato. Si ricorda che gli allegati elencati sono obbligatori, fatta eccezione per il documento di cui alla lettera f), da allegarsi solo nel caso in cui il sottoscrittore del progetto non coincida con il legale rappresentante del gestore.
a) elaborato progettuale (Mod. B – Allegato al presente Bando) sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile scientifico
b) Budget complessivo di progetto (Mod. C - Allegato al presente Bando –)
c) Rendicontazione (Mod. D – Allegato al presente Bando)
d) Relazione intermedia delle attività (Mod. E – Allegato al presente Bando)
c) Copia dell'accordo di partenariato stipulato tra i soggetti attuatori progettuali
d) copia del documento di delega alla firma ove la domanda non sia sottoscritta dal legale rappresentante
e) Copia del parere positivo del Comitato etico ove ricorra
f) dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalità
g) Curriculum vitae del Responsabile scientifico

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo), ________________ (Data) , il ______________

Timbro e firma del legale rappresentante proponente il progetto o del soggetto munito dei poteri di firma

Mod. B

FORMULARIO

PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO

(La compilazione del formulario è obbligatoria in ogni sua parte)

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. Titolo

Indicare il titolo del progetto e l'acronimo **(deve corrispondere a quello indicato nella domanda di contributo)**
Acronimo (eventuale):

2. Durata

Indicare se 1, 2 o 3 annualità **(deve corrispondere a quello indicato nella domanda di contributo)**

B. CONTESTO DI PARTENZA

1. Identificazione delle criticità e opportunità del Progetto

Descrivere in maniera sintetica le criticità e opportunità alla base del progetto Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri

C. QUADRO LOGICO

1. **Strategia del Progetto**

Descrivere in maniera sintetica la strategia che orienta lo sviluppo progettuale Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri

2. **Obiettivo generale del progetto**

Descrivere l'obiettivo generale del progetto da raggiungere a conclusione dello stesso. Compilare la parte sottostante non superando i 250 caratteri

3. **Obiettivi specifici del progetto**

Descrivere gli obiettivi specifici del progetto da raggiungere a conclusione dello stesso. Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri
1) 2) 3) 4) 5)

4. **Obiettivi intermedi previsti (per i progetti biennali e triennali– al termine del primo anno)**

Descrivere gli obiettivi intermedi del progetto da raggiungere al termine del primo anno. Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri
1) 2) 3) 4) 5)

5. **Risultati attesi, indicatori e fonti di verifica**

Obiettivo Specifico	Risultato Atteso	Indicatore di valutazione	Fonte di Verifica
1.			
2.			
3.			
4.			
...			

6. **Quadro delle attività**

Descrivere sinteticamente i contenuti delle attività progettuali intermedie, indicando la durata ed i soggetti coinvolti nell'implementazione
Compilare per ogni fase progettuale non superando i 1000 caratteri

	Fase progettuale	**Durata**	**Data prevista di inizio**	**Data prevista di fine**	**Soggetti coinvolti nella fase progettuale**
I					Proponente: Partners:

II					Proponente: Partners:
III					Proponente: Partners:
IV					Proponente: Partners:
V					Proponente: Partners:
VI					Proponente: Partners:

7. **Destinatari**

Evidenziare le persone fisiche e giuridiche che potranno beneficiare in vario modo della realizzazione del progetto
Compilare la parte sottostante non superando i 500 caratteri

Diretti	Indiretti

8. **Trasferibilità della ricerca a livello regionale**

Descrivere gli elementi di trasferibilità della ricerca in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni Compilare la parte sottostante non superando i 1500 caratteri

9. **Diffusione dei Risultati, trasferimento delle conoscenze**

Descrivere come la ricerca sarà divulgata e con quali mezzi Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri

10. **Elementi di raccordo con la pianificazione e programmazione regionale**

Descrivere come la ricerca si raccorda con la pianificazione e programmazione regionale (in particolare ma non esclusivamente con il Piano Strategico della Regione 2014-2018, le Linee di Gestione del Servizio sanitario regionale, il Piano regionale della Prevenzione) Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri

Mod. C

1. BUDGET COMPLESSIVO DEL PROGETTO (compilare per ogni annualità) ANNO: 201__

SPESE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DISTINTE PER VOCE DI SPESA	**CAPOFILA**			**PARTNER 2**			**PARTNER 3**			**COSTO IMPUTATO A CONTRIBUTO REGIONE FVG**	**COFINANZIAMENTO**		**TOTALE GENERALE**
													Generale
PERSONALE	Ore uomo di impiego a progetto	Costo orario	Qualifica	Ore uomo di impiego a progetto	Costo orario	Qualifica	Ore uomo di impiego a progetto	Costo orario	Qualifica		PROPRIO	Di altri cofinanzia-tori	
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
…													
MISSIONI E TRASFERTE	Località di missione	Previsione di spesa		Località di missione	Previsione di spesa		Località di missione	Previsione di spesa					
2.1													

2.2										
	Località di missione	Previsione di spesa	Località di missione	Previsione di spesa	Località di missione	Previsione di spesa	**COSTO IMPUTATO A CONTRIBUTO REGIONE FVG**	PROPRIO	Di altri cofinanzia-tori	**TOTALE GENERALE**
2.3										
2.4										
PUBBLICAZIONI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI	Oggetto della spesa	Previsione di spesa	Oggetto della spesa	Previsione di spesa	Oggetto della spesa	Previsione di spesa				
3.1										
3.2										
3.3										
3.4										
…										
ELABORAZIONE E ANALISI DATI	Oggetto della spesa	Previsione di spesa	Oggetto della spesa	Previsione di spesa	Oggetto della spesa	Previsione di spesa				
4.1										
4.2										
4.3										

ELABORAZIONE E ANALISI DATI	Oggetto della spesa	Previsione di spesa		Oggetto della spesa	Previsione di spesa		Oggetto della spesa	Previsione di spesa		**COSTO IMPUTATO A CONTRIBUTO REGIONE FVG**	PROPRIO	Di altri cofinanzia-tori	**TOTALE GENERALE**
…													
ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO (SPECIFICARE NUMERO E TIPOLOGIA)	Numero	Tipologia	Previsione di spesa	Numero	Tipologia	Prevision e di spesa	Numero	Tipologia	Previsio ne di spesa				
5.1													
5.2													
5.3													
5.4													
CONSUMABILI E RIFORNIMENTI (*specificare*)	Previsione di spesa			Previsione di spesa			Previsione di spesa						
6.1													
6.2													
6.3													
6.4													

SPESE GENERALI (SPECIFICARE UTENZE, ATTIVITA' DI SEGRETERIA, CANCELLERIA E SPESE POSTALI)	Previsione di spesa	Previsione di spesa	Previsione di spesa		PROPRIO	Di altri cofinanzia-tori	
7.1							
7.2							
7.3							
7.4							
TOTALE			*				**

Data

Firma e timbro
del Proponente

Mod. D
RENDICONTAZIONE

Elenco riepilogativo pezze giustificative

VOCE DI SPESA)con descrizione analitica – es. nome attrezzatura , missione, denominazione materiale consumabile, attrezzatura acquisita	PEZZA GIUSTIFICATIVA Tipo (es. fattura, ricevuta fiscale,), emittente, data , importo	Eventuale IVA recuperabile di cui alla pezza giustificativa	Modalità (es. bonifico) e Titolo di pagamento (del quale indicare numero, data, importo e data quietanza)	COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO APPLICATO PER LE ATTREZZATURE	Giornate di utilizzo sulle quali è applicato il coefficiente	IMPORTO A TITOLO DI AMMORTA-MENTO	Totale	IMPORTO A CARICO DEL CONTRI-BUTO REGIONA LE	IMPORTO A TITOLO DI COFINAN-ZIAMENTO

Firma e timbro
del Proponente

____

Mod. E

RELAZIONE INTERMEDIA DELLE ATTIVITA'

Obiettivi intermedi raggiunti

Descrivere gli obiettivi del progetto raggiunti nello stadio intermedio di avanzamento progettuale. Compilare la parte sottostante non superando i 500 caratteri per obiettivo
1) 2) 3) 4) 5)

Risultati già raggiunti nello stadio intermedio di avanzamento progettuale, indicatori e fonti di verifica

Obiettivo Specifico	Risultato Raggiunto	Indicatore di valutazione	Fonte di Verifica
1.			
2.			
3.			
4.			

Quadro delle attività svolte

Descrivere sinteticamente i contenuti delle attività progettuali intermedie svolte, indicando la durata ed i soggetti coinvolti nell'implementazione Compilare per ogni fase progettuale non superando 1000 caratteri per fase					
Fase progettuale	**Data prevista di inizio**	**Data prevista di fine**	**Attività svolta**	**Eventuali criticità riscontrate**	**Soggetti coinvolti nella fase progettuale**

I					Proponente: Partners:
II					Proponente: Partners:
III					Proponente: Partners:
IV					Proponente: Partners:
V					Proponente: Partners:
VI					Proponente: Partners:

Eventuale diffusione dei Risultati, trasferimento delle conoscenze già svolti

Descrivere come la ricerca è stata già divulgata e con quali mezzi Compilare la parte sottostante non superando i 1000 caratteri

Firma e timbro
del Proponente

____

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali